

Decisione n. 16 del 21 febbraio 2022

OGGETTO: Sig.ra (OMISSIS)- Comune di (OMISSIS)- (OMISSIS) S.p.A. - Richiesta riesame ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e ricorso ex art. 5, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni - (202115202).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO in particolare l'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. "accesso civico generalizzato" che si sostanzia nel "diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti";

CONSIDERATO che l'accesso civico generalizzato ha lo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico";

VISTA la nota del 19/12/2021 trasmessa via pec in pari data ed acquisita da questo Ufficio al numero di protocollo n. 2132 del 20/12/2021, con la quale la Signora (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso tacito formatosi sulla propria istanza del 4.11.2021 (presentata sia ai sensi della legge 241/1990 che ai sensi del D.Lgs. 33/2013) trasmessa via pec al Comune di (OMISSIS) e al (OMISSIS) S.p.A. dall'indirizzo (OMISSIS) e volta ad ottenere le autorizzazioni o comunicazioni connesse all'installazione di una condotta fognaria dentro la proprietà dell'istante e le azioni intraprese dagli stessi enti e le richieste inviate per l'immobile adiacente sub (OMISSIS);

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante al Comune di (OMISSIS) e al (OMISSIS) S.p.A.;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;



ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. n. 82 del 19/01/2022 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato il Comune di (OMISSIS) e il (OMISSIS):

- a) ad esplicitare con riferimento all'accesso documentale le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta nel termine di trenta giorni;
- b) ad assumere tempestivamente, con riferimento all'accesso civico generalizzato, il prescritto provvedimento espresso dandone assicurazione a questo Ufficio;

VISTA la mail del 25 gennaio 2022 con la quale il (OMISSIS) S.p.A. ha fornito riscontro a questa Difesa Civica precisando "che si tratta di un vecchio allaccio alla rete fognaria, sicuramente realizzato da tempo immemorabile (la posa della condotta e la tubazione in cemento stanno a dimostrare ciò). Ad oggi potrebbe costituire una servitù di fatto e questo (OMISSIS) SpA non può possedere atti e/o autorizzazioni in quanto al tempo non gestiva il SII (servizio idrico integrato) dei Comuni (OMISSIS)";

RILEVATO CHE entro il termine del 18 febbraio 2022 non è pervenuto alcun riscontro dal Comune di (OMISSIS);

ACCERTATO CHE, la questione relativa all'allaccio fognario è stata già oggetto di esame nel 2015 da parte del Difensore Civico pro-tempore (pratica 201510987);

CHE, in quella circostanza, l'Ufficio aveva accertato - sulla base di quanto dichiarato dal Comune di (OMISSIS) con nota prot. 1871 del 23/02/2015 – che:

- 1. la documentazione (concessione edilizia n. 56 del 13/12/1999 ed elaborati grafici) relativa alla ristrutturazione dell'immobile adiacente (OMISSIS) in possesso del Comune e oggetto di accesso era stata regolarmente consegnata all'istante unitamente alle foto fatte in occasione del sopralluogo;
- 2. la presenza del titolo edilizio escludeva illeciti perseguibili;
- 3. il tubo presente sotto la scala di accesso dell'abitazione dell'istante è un tubo di convogliamento delle acque meteoriche provenienti dal tetto dell'istante e da quello dell'immobile adiacente realizzato, evidentemente, sulla base di un accordo fatto dai precedenti proprietari;

RILEVATO CHE dalla predetta comunicazione, peraltro a suo tempo inoltrata all'istante, se ne deduce che:

- non esistono autorizzazioni o comunicazioni connesse all'installazione di una condotta fognaria dentro la proprietà dell'istante;
- non sono state assunte iniziative per l'immobile adiacente attesa l'assenza di illeciti perseguibili;



RIBADITO all'istante CHE, pur dovendo evidenziare la sussistenza in capo alle Pubbliche Amministrazioni, anche fuori dall'ambito di applicazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, di un generale obbligo di risposta al cittadino, non è ammesso un uso disfunzionale del predetto istituto;

RICHIAMATA, in proposito, la sentenza 13 agosto 2019, n. 5702 della Sez. V del Consiglio di Stato che opera una importante distinzione tra accesso civico generalizzato ed accesso documentale;

RIBADITO CHE <u>il cittadino è, quindi, tenuto, ad utilizzare in modo corretto</u> gli istituti sull'accesso;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2 bis della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni a mente del quale "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede";

CONSIDERATO che la giurisprudenza è concorde nell'affermare che nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l'esercizio del relativo diritto non può che riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili o mai formati;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che la materiale inesistenza dei documenti richiesti negli archivi degli Enti ai quali la richiesta di accesso è stata rivolta rende inammissibile la relativa azione, poiché un'eventuale decisione di accoglimento, in mancanza della documentazione oggetto di accesso, non potrebbe che avere un valore meramente formale non potendo essere portata ad esecuzione;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso documentale presentata da (OMISSIS) volta ad ottenere dal Comune di (OMISSIS) e da (OMISSIS) S.p.A. la documentazione indicata in premessa, è improcedibile attesa l'inesistenza degli atti richiesti;
- il ricorso presentato dalla Sig.ra (OMISSIS), avverso il denegato accesso civico a documenti, atti e informazioni contestualmente oggetto di accesso documentale è respinto per assenza dei presupposti giuridici;
- l'istante è invitata a non utilizzare in modo distorto l'istituto dell'accesso civico generalizzato;
- la presente Decisione è comunicata all'istante, al Comune di (OMISSIS) e al (OMISSIS) S.p.A.

Il Difensore Civico Regionale (Avv. Giandonato Morra)



Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.